

# **COMUNE DI ZENSON DI PIAVE**

**Provincia di Treviso**

## **REGOLAMENTO**

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA OPZIONALE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IMPOSTA SUL REDDITO  
DELLE PERSONE FISICHE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3 DEL  
D.LGS 360/98, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMI DA 142  
A 144 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

Approvato con delibera di CC. n. 03 del 03.03.2008  
Modificato con delibera di CC. n. 04 del 22.02.2017

## INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	3
Art. 2 - ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE .....	3
Art. 3 - VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE .....	3
Art. 4 - SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE.....	3
Art. 5 - SOGGETTO ATTIVO E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA .....	3
Art. 6 - ENTRATA IN VIGORE .....	4

Articolo 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1 . Il presente regolamento è adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 recante l'istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'art. 48, comma 10 della Legge 27 dicembre n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'art. 1, commi 142, 143 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 2 . Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e successive modificazioni.

Articolo 2  
ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE

1. A norma dell'Art. 1, comma 3, del D.Lgs 28.09.1998, n. 360, come sostituito dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è la seguente:
  - redditi fino ad euro 9.000,00 esenti
  - redditi da euro 9.001,00 aliquota addizionale comunale Irpef pari allo 0,65 punti percentuali

Articolo 3  
VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE

La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef, come stabilita dal precedente art. 2, è disposta con deliberazione consiliare, da adottare entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informativo.

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, ai sensi del precedente articolo 2, non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Articolo 4  
SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo calcolato secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 4 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dalla Legge n. 296/06, all'art. 142.
- L'addizionale comunale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 5  
SOGGETTO ATTIVO E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

- 1- L'addizionale è dovuta al Comune di Zenson di Piave dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
- 2- L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui all'art. 2 del presente regolamento al reddito imponibile dell'anno precedente.
- 3- Il saldo viene calcolato a fine anno unitamente al saldo dell'imposta e prendendo a riferimento il reddito dell'anno cui si riferisce l'addizionale.
- 4- A decorrere dall'anno d'imposta 2007 il versamento dell'addizionale dovrà essere effettuato direttamente ai comuni di riferimento attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun Comune.

Articolo 6  
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito del Ministero delle Finanze [www.finanze.it](http://www.finanze.it).